

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario	serv.commercio.terz@regione.fvg.it tel + 39 040 377 2405 fax + 39 040 377 2446 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Messaggio email

Trieste 18 settembre 2007

Oggetto: Subingresso cessione

Al Comune

Azienda mai attivata.

In risposta ai punti a) e b) della Vs. email relativi alla problematica della continuità dell'impresa e il trasferimento di sede dell'azienda si precisa quanto segue:

a) La problematica della continuità dell'impresa (alias, azienda, attività) risulta imprescindibile con quella dell'esistenza dell'impresa; costantemente è stato sostenuto che per <<esercizi esistenti>> devono intendersi tutte le autorizzazioni ancora in vita, in quanto non espressamente revocate con provvedimento formale oppure per le quali non sia intervenuta rinuncia o accertata decadenza (cfr., in particolare, circ. prot. 4927/COMM. dd. 20 maggio 2002, pagg. 9 e 10, e circ. prot. 11282/COMM/PROD dd. 8 maggio 2007, pag. 9); ne consegue che, in mancanza di tali provvedimenti, l'autorizzazione conserva piena validità e di conseguenza l'esercizio cui l'autorizzazione medesima si riferisce deve considerarsi a tutti gli effetti esistente, anche se per una qualsivoglia ragione inattivo. Sussiste continuità dell'impresa anche in relazione alla fattispecie del subingresso; conformemente all'orientamento già sviluppato anche da parte della giurisprudenza amministrativa sotto la previgente legge 426/1971, il MinIndustria (ora dello Sviluppo Economico) con propria circolare 3467/C del 28 maggio 1999, ha chiaramente affermato che <<nel caso dei subingressi, sia inter vivos che mortis causa, ci si ritrova di fronte ad una modificazione meramente soggettiva del titolare, mentre nessuna modificazione interviene con riguardo all'azienda del titolare. Quindi in tali casi non vi è alcuna nuova apertura>>. Si ribadisce, comunque, che non può mai parlarsi di subingresso nell'ipotesi di azienda mai attivata; in proposito si allega la nota prot. 12938/PROD.COMM dd. 25 maggio 2007. (A cura di ...omisis.....)

b) Ai fini del rilascio, ex novo o per trasferimento, delle autorizzazioni commerciali (sia di vendita che di somministrazione), il Comune può (è una sua facoltà) suddividere il proprio territorio in "zone commerciali"; in linea di principio, i trasferimenti di sede all'interno della stessa zona sono assoggettati alla denuncia d'inizio attività (tali fattispecie sono esenti da qualsivoglia limitazione e non implicano valutazioni discrezionali da parte della P.A. precedente), mentre i trasferimenti da una zona commerciale ad un'altra differente devono essere autorizzati con esplicito provvedimento amministrativo, sussistendo una specifica limitazione numerica in relazione alla zona di destinazione (cfr., in particolare, DPR 69/2007, articoli 16 e 18, comma 1, lettera b; legge regionale 29/2005, comma 1 degli articoli 68, 69 e 70). Ad ogni buon conto, il trasferimento di sede di un esercizio, indifferentemente se all'interno o meno della stessa zona commerciale, non configura nella sostanza l'avvio di una nuova impresa, ma è sempre la medesima azienda che cambia l'ubicazione, ossia la sede, dell'attività; il differente regime giuridico di cui sopra si giustifica esclusivamente alla luce della programmazione cui gli esercizi, sia di vendita, sia di somministrazione, devono essere assoggettati nelle ipotesi prescritte dalla legge.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.